

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

concernente la conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere che modificano gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d'Ungheria e la Romania, dall'altro, relativi alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽¹⁾, è stato firmato il 29 novembre 1993 e prorogato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere ⁽²⁾ firmato il 18 giugno 1999.
- (2) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽³⁾, è stato firmato il 29 novembre 1993 e prorogato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁴⁾ firmato il 29 luglio 1999.
- (3) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽⁵⁾, è stato firmato il 26 novembre 1993 e prorogato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁶⁾ firmato il 17 giugno 1999.
- (4) I tre accordi suddetti scadono il 31 dicembre 1999.
- (5) Per mantenere il trattamento preferenziale reciproco e continuare a promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vitivinicolo, è opportuno prorogare i tre accordi fino al 31 dicembre 2000.
- (6) Il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari

della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania ⁽⁷⁾, ha aperto dei contingenti tariffari per taluni vini secondo gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d'Ungheria e la Romania, dall'altro; a seguito dei nuovi accordi in forma di scambio di lettere è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 933/95.

- (7) Per agevolare l'attuazione di talune disposizioni degli accordi, è opportuno che la Commissione possa adottare le modalità di applicazione necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento (allegato 1).

Articolo 2

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

⁽¹⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 12.8.1999, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 173.

⁽⁶⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/1999 (GU L 212 del 12.8.1999, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).